

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva

Tel. +39 027002091

Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 09 febbraio 2026

OGGETTO: SENTENZA N. 10 2025/2026 RELATIVA AL RICORSO N. 10

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale FIP Lombardia così composta:

Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Ingrid Sormani (Membro) – Avv. Sebastiano Campisi (Membro)

**** * * ***

Relativamente al reclamo ritualmente presentato in data 31.01.2026 da **CESMED CENTRO BASKET LOCATE** avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 756 sul Comunicato Ufficiale n. 2566 del 30.01.2026 – Gara n. 8963 del 29.01.2026, con il quale è stata disposta "l'ammenda di Euro 30.00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4bd RG] e di Euro 38.00 per presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto [art. 38,1g RG] presenza di pubblico in area spogliatoi a fine partita, oltre alla squalifica del tesserato Allenatore Carlo Angeretti per n. 3 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1b RG, art. 33,1/1c RG] e per comportamenti reiterati, a fine partita".

In data 03 febbraio 2026 si teneva l'udienza di discussione del reclamo cui partecipava il legale rappresentante della Società nonché l'allenatore Carlo Angeretti.

MOTIVI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia, esaminati gli atti del procedimento, il reclamo proposto dalla società CESMED Centro Basket Locate, il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo di primo grado, il rapporto arbitrale relativo alla gara n. 8963 del 29.01.2026 (Divisione Regionale 4) nonché sentite le parti in sede di udienza da remoto, osserva quanto segue. Il reclamo e le motivazioni assunte in udienza dalla società sportiva e dal proprio tesserato, hanno avuto ad oggetto esclusivamente la sanzione inflitta a quest'ultimo Sig. Carlo Angeretti, allenatore della società reclamante, pari a tre giornate di squalifica per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti degli arbitri; la società ha invece dichiarato acquiescenza rispetto alle ulteriori sanzioni irrogate a proprio carico (ammende per offese

collettive del pubblico e per presenza di persone non autorizzate in area spogliatoi). In sede di udienza, il reclamante e il tesserato hanno contestato la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, pur senza formulare espressa richiesta di visione del referto arbitrale, rappresentando che l'incontro, sebbene caratterizzato da elevato agonismo per la nota rivalità sportiva tra le squadre, si sarebbe svolto regolarmente sotto il profilo disciplinare e che nessun provvedimento era stato adottato in campo nei confronti dell'allenatore. Dall'esame del rapporto arbitrale emerge che le frasi contestate al tecnico sarebbero state percepite dal direttore di gara al termine dell'incontro, mentre questi si trovava nel proprio spogliatoio, confinante con quello della società ospite, e che le stesse avrebbero avuto contenuto offensivo nei confronti dell'arbitro, con riferimenti alle sue capacità arbitrali, nonché alla figura del padre (già arbitro federale), accompagnati da espressioni volgari e denigratorie. Il rapporto riporta altresì espressioni interpretate come minacciose, pronunciate nel medesimo contesto. Nel corso dell'udienza innanzi a questa Corte, lo stesso allenatore Angeretti ha sostanzialmente confermato di aver pronunciato frasi gravemente sconvenienti e offensive, riconducibili a giudizi negativi sull'operato del direttore di gara e a riferimenti personali allo stesso e al padre, così integrando senza dubbio una condotta rientrante nella previsione dell'art. 33, comma 1/1, lett. b), del Regolamento di Giustizia (comportamento offensivo nei confronti degli arbitri). Diversamente, la Corte ritiene che non risulti adeguatamente provata, né dal rapporto arbitrale né dalle deduzioni della reclamante, la sussistenza di una condotta connotata da reale contenuto minaccioso o intimidatorio ai sensi dell'art. 33, comma 1/1, lett. c), R.G. Le espressioni riportate, pur di estrema gravità sotto il profilo del rispetto dovuto al direttore di gara, appaiono riconducibili a uno sfogo verbale successivo alla partita, privo di concreti elementi di attualità o direzionalità minacciosa, tali da giustificare l'applicazione della più severa fattispecie contestata in primo grado. Ne consegue che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, fondata cumulativamente sulle lettere b) e c) dell'art. 33, risulta in parte non correttamente qualificata sotto il profilo giuridico. La Corte ritiene pertanto di dover ricondurre la condotta del tesserato esclusivamente nell'alveo dell'art. 33, comma 1/1, lett. b), R.G., rideterminando conseguentemente la sanzione in una sola giornata di squalifica, misura ritenuta proporzionata alla gravità delle offese effettivamente accertate. Restano invece integralmente confermati gli ulteriori provvedimenti disciplinari adottati nei confronti della società CESMED Centro Basket Locate (ammenda per offese collettive frequenti del pubblico e ammenda per presenza di persone non autorizzate in area spogliatoi), sui quali la reclamante ha prestato acquiescenza e che trovano puntuale riscontro nel rapporto arbitrale. Alla luce di quanto sopra, la Corte ha disposto, in parziale accoglimento del reclamo, la riforma del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione del tesserato Carlo Angeretti, applicando allo stesso la sanzione di una giornata di squalifica ex art. 33, comma 1/1, lett. b), R.G., con conferma di ogni altra statuizione, nonché l'incameramento del 50% del contributo per le spese di giustizia, come da dispositivo. La Corte ritiene, pertanto, di dover ricondurre la condotta del tesserato esclusivamente nell'alveo dell'art. 33, comma 1/1, lett. b), R.G., rideterminando conseguentemente la sanzione in una sola giornata di squalifica, misura ritenuta proporzionata alla gravità delle offese effettivamente accertate. Tale rideterminazione risponde ai principi di gradualità e proporzionalità della sanzione disciplinare, tenuto conto del contesto in cui i fatti si sono verificati, dell'assenza di precedenti specifici emersi in atti e della natura meramente verbale della condotta, pur censurabile sotto il profilo del rispetto dovuto al direttore di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riforma il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di 1° grado nel C.U. n. 2566 del 30.01.2026 n. 756 relativo alla Gara n. 8963 del 29.01.2026 – Divisione regionale 4 n. 37 disponendo a carico del tesserato CARLO ANGERETTI (Allenatore CESMED CENTRO BASKET LOCATE) la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica ex art. 33, 1/1b RG. Conferma gli ulteriori provvedimenti a carico della Società reclamante. Dispone l'incameramento del 50% (cinquanta) del contributo per le spese di giustizia.

Milano, 09 febbraio 2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.